



FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



**CONSIGLIO FEDERALE II/AM
DELIBERA DEL 14 dicembre 2024**

OGGETTO: ATTUAZIONE DELL'ART. 29 CO. 2 D.LGS. 36/2021 – DELIBERAZIONE SULLE TIPOLOGIE DI SPESE E LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PER LE QUALI È AMMESSO IL RIMBORSO FORFETTARIO DEL VOLONTARIO SPORTIVO

Il Consiglio Federale

VISTO l'art. 29 del d.lgs. 36/2021 rubricato "*Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (21G00043)*" (GU n.67 del 18-03-2021);

VISTO l'art. 3 del D.L. 71/2024 rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca*" (G.U. 31/05/2024, n. 126), convertito con modifiche dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 (in G.U. 30/07/2024, n.177);

VISTO l'art. 20, comma 4 dello Statuto;

PRESO ATTO delle modifiche sostanziali introdotte dalla normativa richiamata, alla disciplina del volontario sportivo, con l'abrogazione dal 1° luglio 2024 dei rimborsi spese autocertificati fino ad € 150,00 mensili e la contestuale introduzione della facoltà di erogare rimborsi forfettari ai volontari sportivi, per le spese anticipate per le attività svolte, anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili,

PRESO ATTO che, alle condizioni suddette, i rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del percipiente, tuttavia, detti rimborsi concorrono al superamento della soglia di 5.000,00 Euro rispetto ai contributi previdenziali ai sensi dell'art. 35 co. 8 bis. d.lgs. 36/2021 ed al superamento della soglia di 15.000,00 Euro ai fini fiscali ai sensi dell'art. 36 co. 6 d.lgs. 36/2021.

PRESO ATTO che il nominativo del volontario sportivo al quale viene erogato il rimborso forfettario ed il relativo importo corrisposto va comunicato, a cura dell'ente sportivo dilettantistico erogante, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo;

PRESO ATTO che i rimborsi forfettari in favore del volontario sono ammessi in via esclusiva alle seguenti condizioni di legge:

1) per le sole spese sostenute dal volontario in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a;





FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



2) per le sole spese preventivamente deliberate dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a; con provvedimenti atti ad indicare sia la tipologia di spese che le attività del volontario sportivo per le quali sono ammessi i rimborsi forfettari;

PRESO ATTO della necessità di deliberare in ordine alla tipologia delle spese per le quali è ammissibile il rimborso forfettario e delle attività del volontario sportivo per le quali è ammesso il rimborso forfettario;

DELIBERA

1. di stabilire una disciplina uniforme per il rimborso forfettario delle spese sostenute dai volontari sportivi in occasione di eventi e manifestazioni sportive riconosciute dalla Federazione, che potrà essere applicata anche dai propri enti affiliati;
2. che le attività per le quali è ammesso il rimborso debbano essere le seguenti: attività di promozione, di supporto logistico ed organizzativo inerente le manifestazioni e gli eventi sportivi; assistenza agli atleti, alle squadre e al pubblico; tutte le altre attività comprese quelle propedeutiche, ritenute utili e necessarie alla buona riuscita delle manifestazioni o degli eventi sportivi riconosciuti dalla FIEP e/o tutte le mansioni deliberate dal Mansionario FIEP, aggiornato dal II/AM Consiglio Federale del 14 dicembre 2024 in quanto compatibili con la figura di volontario;
3. che le tipologie di rimborsi forfettari per le spese sostenute dai volontari sportivi connesse con le suddette attività consentite debbano essere le seguenti: spese di viaggio per raggiungere il luogo dell'evento o della manifestazione e per quelle sostenute per gli spostamenti nell'ambito della propria attività di volontariato prima/durante/dopo l'evento; spese di vitto e alloggio, qualora necessarie, per le attività previste e/o per motivi legati alla distanza e/o incolumità non sia possibile il ritorno al proprio domicilio presso la medesima giornata; spese per l'acquisto di materiale ed attrezzature sportive o comunque necessarie per la partecipazione all'evento; spese di manutenzione e di riparazione delle attrezzature per le attività del volontario, spese telefoniche o comunque di comunicazione necessarie alla gestione ed alla organizzazione delle attività sportive del volontario, spese amministrative; tutte le altre spese direttamente connesse con l'attività di volontariato svolta;
4. che ai volontari sportivi possano essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute nel limite complessivo di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla FIEP senza obbligo di presentare giustificativi di spesa.

